



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0180/2011

29.4.2011

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Sylvie Goulard

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA.....	24
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....	33
PROCEDURA.....	47

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0524),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 121 e 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0298/2010),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 16 febbraio 2011¹,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0180/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

IN PRIMA LETTURA*

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, *l'articolo 122, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c)*,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) È particolare interesse e responsabilità degli Stati membri la cui moneta è l'euro condurre politiche economiche che promuovano il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria ed evitare politiche che la mettono a repentaglio.
- (2) Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il trattato *sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)* consente l'adozione di misure specifiche nell'area dell'euro che vanno al di là delle disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri.
- (2 bis) *L'esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria hanno evidenziato la necessità di una governance economica potenziata nell'Unione, che dovrebbe fondarsi idealmente su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo e su un quadro di*

* Emendamenti: *il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■*.

¹ GU C, pag. .

sorveglianza più solido delle politiche economiche nazionali a livello di Unione.

- (2 ter) Il migliorato quadro della governance economica deve basarsi su varie politiche interconnesse e coerenti fra loro a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che ponga l'accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un quadro efficace per prevenire e correggere gli squilibri eccessivi delle posizioni di bilancio (il patto di stabilità e crescita), su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali, su una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico, e su un credibile meccanismo permanente di risoluzione delle crisi.*
- (2 quater) Il patto di stabilità e crescita e l'intero quadro della governance economica dovrebbero integrare una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione ed essere compatibili con tale strategia.*
- (2 quinquies) Il rafforzamento della governance economica dovrebbe andare di pari passo con il potenziamento della legittimità democratica di detta governance nell'Unione, un obiettivo che andrebbe conseguito tramite una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nell'intero corso delle procedure di coordinamento delle politiche economiche.*
- (2 sexies) Occorre che le raccomandazioni politiche annuali della Commissione siano discusse in seno al Parlamento europeo prima di passare al vaglio del Consiglio.*
- (2 septies) Il conseguimento e il mantenimento di un mercato unico dinamico dovrebbero essere considerati quali elemento dell'adeguato e corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria.*
- (2 octies) Il TFUE prevede inoltre che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale.*
- (2 nonies) Nella riunione del 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato una nuova strategia per l'occupazione e la crescita, la strategia Europa 2020, per consentire all'Unione di uscire più forte dalla crisi e di indirizzare la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Il Consiglio europeo ha inoltre deciso di lanciare, il 1° gennaio 2011, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, per consentire agli Stati membri di beneficiare di un*

coordinamento precoce a livello europeo e permettere una sorveglianza rafforzata nonché una valutazione simultanea delle misure di bilancio e delle riforme strutturali volte a favorire la crescita e l'occupazione.

- (2 decies) Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (Semestre) dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell'attuazione del requisito di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del TFUE, il quale stabilisce che gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano di conseguenza. La trasparenza, la responsabilità e la supervisione indipendente sono parte integrante della governance economica rafforzata. Il Consiglio e la Commissione dovrebbero rendere pubbliche e illustrare le ragioni alla base delle posizioni e delle decisioni adottate in opportune fasi delle procedure di coordinamento delle politiche economiche.*
- (2 undecies) La necessità di una soluzione globale e integrata alla crisi debitoria dell'area dell'euro deriva dal fatto che l'approccio frammentario non ha finora funzionato.*
- (2 duodecies) Gli Stati membri al di fuori dell'area dell'euro non sono tenuti ad attuare il presente regolamento.*
- (2 terdecies) Occorre che la Commissione svolga un ruolo di coordinamento più attivo nelle procedure di sorveglianza rafforzata, principalmente per quanto concerne le valutazioni specifiche per Stato membro, il monitoraggio, le missioni sul posto, le raccomandazioni e gli avvertimenti tempestivi.*
- (2 quaterdecies) Lasciando impregiudicati i diritti e gli obblighi in virtù del TFUE, gli Stati membri la cui valuta non è l'euro dovrebbero godere del diritto di applicare la legislazione in materia di governance economica.*
- (2 quindecies) La Commissione deve svolgere un ruolo più attivo e indipendente nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti. In particolare, occorre limitare il ruolo del Consiglio nelle fasi che conducono a eventuali sanzioni ed è opportuno ricorrere, ogniqualvolta sia possibile, al voto a maggioranza qualificata inversa in seno al Consiglio a norma del TFUE.*
- (2 sexdecies) La trasparenza e l'efficacia del sostegno e delle pressioni tra pari costituiscono un elemento fondamentale della governance economica rafforzata dell'Unione nello spirito delle "Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e di crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza", approvate dal Consiglio il 7 settembre 2010.*
- (2 septdecies) Potrebbe essere istituito un dialogo economico con il Parlamento europeo che consenta alla Commissione di rendere pubbliche le sue analisi e al ministro dell'economia e delle finanze di uno o più Stati membri*

interessati di rispondere. Un siffatto dibattito pubblico, che avvenga oltre le frontiere nazionali, potrebbe consentire agli Stati membri di tenere conto degli effetti della decisione nazionale e rendere possibile una pressione tra pari a livello pubblico.

(2 octodecies) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile dopo essere stato adottato. In fase di elaborazione di proposte concernenti le misure di attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe, tuttavia, tenere conto della situazione economica degli Stati membri interessati e di tutti gli altri fattori pertinenti.

(2 novodecies) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee e garantire l'indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali, gli Stati membri dovrebbero continuare ad essere pienamente impegnati a favore dell'attuazione del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee¹, in particolare i principi statistici definiti nel codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che le autorità statistiche nazionali godano della necessaria autonomia sugli stanziamenti di bilancio e sulla pubblicazione delle informazioni statistiche e che dispongano di una procedura trasparente per la nomina e la revoca degli alti dirigenti. Inoltre, le corti dei conti nazionali dovrebbero anch'esse godere dello stesso livello di indipendenza professionale onde garantire la piena fiducia nella rendicontazione a livello europeo.

(3) Per rendere ancora più effettiva l'applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro sono necessari *incentivi e* ulteriori sanzioni. Occorre che dette sanzioni accrescano la credibilità del quadro di sorveglianza di bilancio dell'Unione *e che gli incentivi potenzino la conformità.*

(3 bis) Occorre, in ogni caso, che il quadro di sorveglianza di bilancio sostenga gli obiettivi in materia di crescita e occupazione dell'Unione. È necessario che detto quadro, in particolare durante le recessioni economiche, sia accompagnato da sforzi efficaci volti a stimolare la crescita sostenibile, la protezione della coesione sociale e la creazione di posti di lavoro, rispettando nel contempo le priorità e le esigenze specifiche degli Stati membri.

(4) È opportuno che le disposizioni fissate dal presente regolamento stabiliscano meccanismi equi, tempestivi, graduali ed effettivi che garantiscano la conformità alla parte preventiva e a quella correttiva del patto di stabilità e crescita, in particolare al regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle

¹ GUL 87 del 31.3.2009, pag. 164.

politiche economiche¹, e al regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi².

- (4 bis)** *Nella sua risoluzione del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, e in particolare dell'area dell'euro, il Parlamento esorta a "stabilire un meccanismo solido e credibile di prevenzione e gestione/soluzione del debito eccessivo per l'area dell'euro" e chiede, in detto contesto, che siano realizzati una valutazione d'impatto e uno studio di fattibilità, da avviare entro l'anno successivo, al fine di istituire un meccanismo o organismo permanente (un fondo monetario europeo) che operi per evitare i rischi morali e per salvaguardare la stabilità dell'area dell'euro nel suo complesso e degli Stati membri la cui moneta è l'euro.*
- (4 ter)** *Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero aggregare fino a un massimo del ...% del loro debito sovrano con responsabilità in solido (strumenti finanziari europei). Gli eurotitoli dovrebbero avere la priorità rispetto al debito contratto dai governi nazionali e potrebbero contribuire a promuovere l'euro come valuta di riserva. Al fine di rafforzare la disciplina di bilancio, i paesi che presentano politiche economiche e di bilancio credibili dovrebbero avere la possibilità di contrarre prestiti fino al ...% dei rispettivi prodotti interni lordi (PIL), mentre i paesi che presentano una posizione economica o di bilancio più debole dovrebbero essere tenuti al pagamento di un tasso di interesse maggiorato/aggiuntivo oppure avere la facoltà di contrarre prestiti in strumenti finanziari europei in una percentuale ridotta del proprio PIL. Qualora un paese partecipante dovesse perseguire in maniera sistematica politiche economiche o di bilancio insostenibili, si procederebbe alla sospensione della sua partecipazione all'emissione di strumenti finanziari europei.*
- (4 quater)** *Dovrebbe essere istituito un fondo monetario europeo preposto a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'euro che assuma l'attuale responsabilità dello Strumento europeo per la stabilità finanziaria e del Meccanismo europeo di stabilità e di qualsiasi struttura futura che ne assuma le responsabilità.*
- (4 quinquies)** *Le priorità dell'Unione per la crescita e l'occupazione dovrebbero essere finanziate con le entrate derivanti dagli stanziamenti di pagamento non utilizzati nel bilancio dell'Unione.*
- (4 sexies)** *La volatilità dei mercati e i livelli del differenziale di rendimento dei titoli di Stato di taluni Stati membri la cui moneta è l'euro rendono necessaria un'azione determinata volta a difendere la stabilità dell'euro.*

¹ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

² GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

- (4 octies) *L'aumento della liquidità su un nuovo mercato globale di titoli europei potrebbe ridurre i costi finanziari a carico degli Stati membri e promuovere l'euro quale valuta sicura.*
- (5) Le sanzioni previste nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita a carico degli Stati membri la cui moneta è l'euro *mirano ad incitare* questi ultimi ad adottare una politica di bilancio *sostenibile*. Occorre che una tale politica di bilancio assicuri che *le spese e le entrate pubbliche siano in equilibrio senza arrecare pregiudizio alle generazioni future*.
- (5 bis) *Occorre che le norme di cui al presente regolamento includano misure quali incentivi al conseguimento della conformità nei periodi di congiuntura favorevole.*
- (5 ter) *Occorre imporre ammende una tantum in caso di manipolazione dei dati finanziari, falsificazione delle statistiche o fornitura deliberata di informazioni fuorvianti ad opera di uno Stato membro come conseguenza di una condotta indebita. Uno Stato membro non dovrebbe ricevere un'ammenda due volte per la stessa violazione deliberata.*
- (6) Occorre che una politica di bilancio *sostenibile* consenta di raggiungere e mantenere efficacemente l'obiettivo di bilancio di medio termine. Occorre che posizioni di bilancio che rispettino l'obiettivo di bilancio a medio termine permettano agli Stati membri di *affrontare le normali fluttuazioni cicliche, mantenendo il disavanzo pubblico al di sotto del* valore di riferimento del 3% del PIL, e di *assicurare* rapidi progressi verso la sostenibilità *di bilancio*. *Tenendo conto di ciò, l'obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe lasciare un* margine di manovra di bilancio, soprattutto ■ per gli investimenti pubblici *favorevoli al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di occupazione*.
- (7) Nella parte preventiva del patto di stabilità e crescita, è opportuno che lo stimolo ad una politica di bilancio *sostenibile* consista nell'obbligo di costituire un deposito fruttifero imposto temporaneamente a carico di uno Stato membro la cui moneta è l'euro che non stia compiendo sufficienti progressi verso il risanamento di bilancio. Tale misura verrebbe imposta qualora uno Stato membro, dopo un primo avvertimento della Commissione, continui a tenere una condotta che, pur non costituendo una violazione del divieto di disavanzi eccessivi, sia imprudente e potenzialmente pregiudizievole al buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria, per cui il Consiglio emana una raccomandazione in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del *TFUE*.
- (8) Occorre che il deposito fruttifero imposto venga restituito allo Stato membro interessato, *contestualmente* maggiorato degli interessi, una volta che il Consiglio si sia accertato che è stata posta fine alla situazione che ne ha motivato la costituzione.

- (9) Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita occorre che le sanzioni a carico degli Stati membri la cui moneta è l'euro assumano la forma di un obbligo di costituire un deposito infruttifero collegato alla decisione del Consiglio che accerta l'esistenza di un disavanzo eccessivo, e di un obbligo di pagare un'ammenda in caso di non rispetto della raccomandazione del Consiglio di correggere il disavanzo eccessivo. Occorre che tali sanzioni vengano imposte indipendentemente dal fatto che allo Stato membro interessato sia stato precedentemente imposto di costituire un deposito fruttifero.
- (10) È opportuno che l'entità del deposito fruttifero, del deposito infruttifero e dell'ammenda previsti dal presente regolamento sia stabilita in modo da garantire *un'equa* gradualità delle sanzioni nella parte preventiva e in quella correttiva del patto di stabilità e crescita, *evitando la prociclicità e* in maniera da costituire un incentivo sufficiente per gli Stati membri la cui moneta è l'euro a conformarsi al quadro di bilancio dell'Unione. L'ammenda comminata in virtù dell'articolo 126, paragrafo 11, del *TFUE* come specificato dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1467/97 è costituita da una componente fissa, pari allo 0,2 % del PIL e da una componente variabile. Pertanto, la gradualità e il pari trattamento degli Stati membri sono garantiti se il deposito fruttifero, quello infruttifero e l'ammenda previsti dal presente regolamento sono pari allo 0,2% del PIL, vale a dire alla percentuale della componente fissa dell'ammenda comminata in base all'articolo 126, paragrafo 11, del *TFUE*.
- (11) È opportuno che il Consiglio abbia la possibilità di ridurre o annullare le sanzioni imposte agli Stati membri la cui moneta è l'euro sulla base di una proposta della Commissione facente seguito ad una richiesta motivata dello Stato membro interessato. Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita, occorre che la Commissione possa proporre di ridurre o annullare la sanzione a motivo di circostanze economiche eccezionali.
- (11 bis) *Occorre che, in deroga all'importo dell'ammenda risultante dalle modalità standard di calcolo, la Commissione sia in grado di proporre una riduzione dell'ammenda o la sua cancellazione al fine di tener conto dell'eventuale effetto cumulativo delle sanzioni comminate ai sensi del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [concernente misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro] e del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [sull'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi].*
- (12) Qualora sia stata posta fine alla situazione di disavanzo eccessivo è opportuno che il deposito infruttifero venga restituito e che gli interessi maturati e le ammende riscosse siano *assegnati al meccanismo permanente di stabilità. Sino all'introduzione di tale meccanismo, gli interessi e le ammende dovrebbero essere destinati ad alimentare strumenti finanziari a*

rischio ripartito per importanti progetti dell'UE finanziati dalla Banca europea per gli investimenti conformemente al disposto del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato ai trattati.

- (13) Occorre conferire al Consiglio il potere di adottare singole decisioni di esecuzione dei meccanismi sanzionatori stabiliti dal presente regolamento. Rientrando nel coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri in seno al Consiglio come previsto dall'articolo 121, paragrafo 1, del *TFUE*, le singole decisioni si inscrivono per intero nella continuità delle misure adottate dal Consiglio in conformità agli articoli 121, *126 e 148 del TFUE* e ai regolamenti (CE) n. 1466/97 e n. 1467/97.
- (13 bis) Al fine di promuovere la responsabilità e la titolarità nazionale, il Consiglio si riunisce e delibera pubblicamente quando debba discutere e adottare conclusioni e raccomandazioni su tali importanti questioni che incidono sugli interessi dell'Unione europea e dei suoi cittadini.*
- (14) Poiché il presente regolamento contiene disposizioni generali per l'effettiva applicazione dei succitati regolamenti, è opportuno che sia adottato secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 121, paragrafo 6.
- (15) Dal momento che l'obiettivo di creare un meccanismo sanzionatorio uniforme non può essere raggiunto soddisfacentemente a livello degli Stati membri, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15 bis) Onde garantire un dialogo permanente con gli Stati membri preposto a conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, occorre che la Commissione effettui visite di dialogo e di sorveglianza.*
- (15 ter) Occorre che la Commissione realizzi periodicamente una valutazione estensiva del sistema di governance economica, e in particolare dell'efficacia e dell'adeguatezza dei suoi incentivi e sanzioni. Qualora necessario, dette valutazioni sono integrate dalle pertinenti proposte.*
- (15 quater) In fase di imposizione delle sanzioni, le misure adottate in risposta alle raccomandazioni puntuali rivolte agli Stati membri nel quadro del "semestre europeo" sono prese espressamente in considerazione.*
- (15 quinquies) Tutti gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e crescita. Nel valutare le sanzioni di cui al presente capo sono prese in considerazione le ricadute delle e sulle politiche nazionali.*
- (15 sexies) I prestiti del fondo monetario europeo prevedono un addebito di interessi basati sul costo, con la possibilità, tuttavia, di aggiungere un opportuno*

premio di rischio. Un incentivo al pagamento anticipato a dente d'arresto può essere inserito nei termini e nelle condizioni al fine di incentivare il rimborso anticipato dei prestiti e facilitare il rientro del debitore sui mercati di capitale.

(15 septies) In sede di applicazione del presente regolamento, la Commissione e il Consiglio devono tenere conto di tutti i fattori pertinenti e della situazione economica e di bilancio degli Stati membri interessati, in particolare qualora siano soggetti a un programma di aggiustamento strutturale dell'Unione europea/Fondo monetario internazionale. Dovrebbe inoltre essere introdotto un periodo transitorio per consentire agli Stati membri di adattare le proprie politiche ad alcune disposizioni del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Oggetto

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di *incentivi e* sanzioni volto a far migliorare il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita *nonché a rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio e a mantenere la stabilità finanziaria* nell'area dell'euro.

1 bis. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e i parlamenti nazionali, i governi e gli altri organi competenti degli Stati membri, nonché garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può organizzare, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, dibattiti e audizioni pubblici sulla sorveglianza macroeconomica e di bilancio avviata dal Consiglio e dalla Commissione. La Commissione e il Consiglio terranno in debita considerazione l'esito di dette audizioni.

2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2 bis. Il presente regolamento si applica altresì agli Stati membri la cui moneta non è l'euro che hanno comunicato alla Commissione la propria intenzione di applicarlo. Tale comunicazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica ai suddetti Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione di oggetto.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) "parte preventiva del patto di stabilità e crescita": il sistema di sorveglianza multilaterale organizzato dal regolamento (CE) n. 1466/97;
- (2) "parte correttiva del patto di stabilità e di crescita": la procedura di controllo del disavanzo eccessivo degli Stati membri regolamentata dall'articolo 126 del *TFUE* e dal regolamento (CE) n. 1467/97;
- (3) "circostanze economiche eccezionali": circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del *TFUE* e del regolamento (CE) n. 1467/97.

CAPITOLO I bis ***Incentivi***

Articolo 2 bis ***Entrate derivanti dagli stanziamenti di pagamento non utilizzati***

Le entrate costituite da stanziamenti di pagamento non utilizzati nel bilancio generale dell'Unione europea possono essere riportate all'esercizio successivo del bilancio dell'Unione e destinate a programmi che favoriscono la strategia dell'Unione in materia di crescita in tutti gli Stati membri e la correzione degli squilibri macrofinanziari.

Capo II Sanzioni nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita

Articolo 3 Deposito fruttifero

1. Qualora, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del *TFUE*, il Consiglio formuli una raccomandazione allo Stato membro perché, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1466/97, adotti le necessarie misure di aggiustamento di bilancio nel caso in cui lo scostamento ***dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dall'adeguato percorso di avvicinamento alla*** sua politica di bilancio ■ sia persistente o particolarmente grave, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione, la costituzione di un deposito fruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro ***10 giorni*** dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità

all'articolo 293, paragrafo 1, del *TFUE*.

1 bis. Lo Stato membro interessato può chiedere al Parlamento europeo di organizzare un'audizione o una discussione pubblica presso la sua commissione competente. L'audizione o la discussione pubblica consente al governo dello Stato membro interessato di esporre le proprie ragioni alla presenza della Commissione e del presidente dell'Eurogruppo. Quando una tale audizione o discussione pubblica è organizzata, il termine di 10 giorni di cui al paragrafo 1 viene esteso a 20 giorni. Sono invitati a parteciparvi rappresentanti di livello adeguato della Banca centrale europea. La Commissione e il Consiglio terranno in debita considerazione l'esito di dette audizioni.

2. Il deposito fruttifero proposto dalla Commissione è pari allo 0,2% del **█** PIL realizzato dallo Stato membro interessato, ***calcolato utilizzando gli ultimi dati disponibili raccolti da Eurostat per l'anno precedente.***

3. Il tasso d'interesse applicato al deposito corrisponde al rischio di credito della Commissione e al relativo periodo di investimento.

4. In deroga al paragrafo 2 la Commissione, **█** entro ***10 giorni*** dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 1, può proporre di ridurre l'importo del deposito fruttifero o di annullarlo:

a) sulla base di circostanze economiche eccezionali;

b) al fine di tener conto dell'eventuale effetto cumulativo delle sanzioni comminate ai sensi del regolamento (UE) n. .../2011 [concernente misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro] e del regolamento (UE) n. .../2011 [sull'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi].

5. Qualora la situazione che ha motivato la raccomandazione di cui al paragrafo 1 non ***esista*** più, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide che il deposito e gli interessi maturati siano restituiti allo Stato membro interessato. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del *TFUE*.

5 bis. Qualora il Consiglio si rifiuti di considerare che la situazione ha cessato di esistere, lo Stato membro interessato può chiedere alla commissione competente del Parlamento europeo di organizzare un'audizione pubblica. La Commissione e il Consiglio tengono in debita considerazione l'esito di detta audizione.

Capo III

Sanzioni nel quadro della parte correttiva del patto di stabilità e crescita

Articolo 4 Deposito infruttifero

1. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 6, del *TFUE*, che in un Stato membro esiste una situazione di disavanzo eccessivo, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione, la costituzione di un deposito infruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro **10 giorni** dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del *TFUE*.

1 bis. Lo Stato membro interessato può chiedere al Parlamento europeo di organizzare un'audizione o una discussione pubblica presso la sua commissione competente. L'audizione o la discussione pubblica consente al governo dello Stato membro interessato di esporre le proprie ragioni alla presenza della Commissione e del presidente dell'Eurogruppo. Quando una tale audizione o discussione pubblica è organizzata, il termine di 10 giorni di cui al paragrafo 1 viene esteso a 20 giorni. Sono invitati a parteciparvi rappresentanti di livello adeguato della Banca centrale europea. La Commissione e il Consiglio terranno in debita considerazione l'esito di dette audizioni.

2. Il deposito infruttifero proposto dalla Commissione è pari allo 0,2% del PIL realizzato dallo Stato membro interessato, *calcolato utilizzando gli ultimi dati disponibili raccolti da Eurostat per l'anno precedente.*

3. Se, conformemente all'articolo 3, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito fruttifero, quest'ultimo viene trasformato in deposito infruttifero.

Qualora l'entità del deposito fruttifero precedentemente costituito, maggiorato degli interessi maturati, sia superiore all'entità del deposito infruttifero imposto, la differenza viene restituita allo Stato membro.

Qualora l'entità del deposito infruttifero imposto sia superiore all'entità del deposito fruttifero precedentemente costituito maggiorato degli interessi maturati, lo Stato membro versa la differenza al momento di costituire il deposito infruttifero.

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo la Commissione, **■** entro **10 giorni** dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 6, del *TFUE*, può proporre di ridurre l'importo del deposito infruttifero o di annullarlo:

(a) sulla base di circostanze economiche eccezionali;

(b) al fine di tener conto dell'eventuale effetto cumulativo delle sanzioni comminate ai sensi

del regolamento (UE) n. .../2011 [concernente misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro] e del regolamento (UE) n. .../2011 [sull'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi].

Articolo 5
Ammenda

1. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 8, del *TFUE*, che lo Stato membro non ha dato seguito effettivo ad una sua raccomandazione entro il termine impartito, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione, il pagamento di un'ammenda. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro **10 giorni** dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del *TFUE*.

1 bis. Lo Stato membro interessato può chiedere al Parlamento europeo di organizzare un'audizione o una discussione pubblica presso la sua commissione competente. L'audizione o la discussione pubblica consente al governo dello Stato membro interessato di esporre le proprie ragioni alla presenza della Commissione e del presidente dell'Eurogruppo. Quando una tale audizione o discussione pubblica è organizzata, il termine di 10 giorni di cui al paragrafo 1 viene esteso a 20 giorni. Sono invitati a parteciparvi rappresentanti di livello adeguato della Banca centrale europea. La Commissione e il Consiglio terranno in debita considerazione l'esito di dette audizioni.

*1 ter. In caso di manipolazione dei dati finanziari, falsificazione delle statistiche o fornitura deliberata di informazioni fuorvianti da parte di uno Stato membro, in particolare se risultanti in una violazione delle norme europee in materia di statistiche su cui si basano le decisioni contenute nei regolamenti (UE) n. .../..., il Consiglio può, su proposta della Commissione, adottare una decisione che imponga allo Stato membro il pagamento di un'ammenda. L'ammenda consiste nel pagamento di una somma una tantum pari allo 0,5% del PIL realizzato dallo Stato membro interessato nell'anno precedente. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 1, del *TFUE*.*

Lo Stato membro interessato può chiedere al Parlamento europeo di organizzare un'audizione o una discussione pubblica presso la sua commissione competente. L'audizione o la discussione pubblica consente al governo dello Stato membro interessato di esporre le proprie ragioni alla presenza della Commissione e del presidente dell'Eurogruppo. Quando una tale audizione o discussione pubblica è organizzata, il termine di 10 giorni di cui al paragrafo 1 viene esteso a 20 giorni. Sono invitati a parteciparvi rappresentanti di livello adeguato della Banca centrale europea. La Commissione e il Consiglio terranno in debita considerazione l'esito di dette audizioni.

2. L'ammontare dell'ammenda proposta dalla Commissione è pari allo 0,2% del PIL realizzato dallo Stato membro interessato, *calcolato utilizzando gli ultimi dati disponibili raccolti da*

Eurostat per l'anno precedente.

3. Se, conformemente all'articolo 4, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito infruttifero, quest'ultimo è tramutato in ammenda.

Qualora l'entità del deposito infruttifero precedentemente costituito sia superiore all'entità dell'ammenda imposta, la differenza viene restituita allo Stato membro.

Qualora l'entità dell'ammenda imposta sia superiore all'entità del deposito infruttifero precedentemente costituito, o qualora non sia stato precedentemente costituito alcun deposito infruttifero, lo Stato membro versa la differenza al momento di pagare l'ammenda.

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo la Commissione, **■** entro **10 giorni** dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 8, del trattato, può proporre di ridurre l'importo dell'ammenda o di annullarla:

(a) sulla base di circostanze economiche eccezionali;

(b) al fine di tener conto dell'eventuale effetto cumulativo delle sanzioni comminate ai sensi del regolamento (UE) n. .../2011 [concernente misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro] e del regolamento (UE) n. .../2011 [sull'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi].

L'importo totale annuo delle ammende cumulative irrogate a uno Stato membro, esclusa l'ammenda di cui al paragrafo 1 ter, non supera lo 0,5% del suo PIL.

Articolo 6

Restituzione del deposito infruttifero

Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, del *TFUE*, di abrogare una ovvero tutte le decisioni da esso adottate, qualsiasi deposito infruttifero costituito da uno Stato membro presso la Commissione viene restituito allo Stato membro interessato.

Articolo 7

Distribuzione degli interessi e delle ammende

Gli interessi maturati dalla Commissione sui depositi costituiti in conformità all'articolo 4 e sulle ammende riscosse conformemente all'articolo 5 **■** sono *assegnati al meccanismo di stabilità per* gli Stati membri la cui moneta è l'euro **■**. *Sino all'introduzione di tale meccanismo, gli interessi e le ammende sono destinati ad alimentare strumenti finanziari a rischio ripartito per importanti progetti dell'UE finanziati dalla Banca europea per gli investimenti conformemente al disposto del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato ai trattati.* **■**

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo -8 Visite di dialogo e di sorveglianza

1. La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, la Commissione effettua visite in tutti gli Stati membri aventi come scopo un dialogo periodico e, se del caso, la sorveglianza.

Se lo ritiene opportuno, la Commissione può invitare i rappresentanti della Banca centrale europea o di altre istituzioni pertinenti a partecipare alle visite di dialogo e di sorveglianza.

2. In fase di organizzazione delle visite di dialogo e di sorveglianza, la Commissione trasmette, se del caso, le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

3. Nel contesto delle visite di dialogo, la Commissione analizza la situazione economica effettiva dello Stato membro e identifica eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.

4. Nel contesto delle visite di sorveglianza, la Commissione monitora i processi e verifica che siano state adottate misure rispondenti alle decisioni del Consiglio o della Commissione, in conformità degli obiettivi del presente regolamento. Le visite di sorveglianza sono effettuate soltanto in casi eccezionali e in presenza di rischi o difficoltà considerevoli in relazione al conseguimento degli obiettivi.

5. La Commissione informa il comitato economico e finanziario dei motivi alla base delle visite di sorveglianza.

6. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ad agevolare le visite di dialogo e di sorveglianza. Su richiesta della Commissione e su base volontaria, gli Stati membri forniscono l'assistenza di tutte le autorità nazionali pertinenti per la preparazione e realizzazione delle visite di dialogo e di sorveglianza.

Articolo -8 bis Trasparenza

Il Consiglio e la Commissione rendono pubbliche e illustrano le ragioni alla base delle loro decisioni e raccomandazioni tranne nei casi in cui il TFUE dispone altrimenti.

Articolo -8 ter Interventi di urgenza

Nel caso in cui le procedure opportune [di cui all'articolo 126 del TFUE] siano state avviate senza ottenere alcun risultato e i disavanzi eccessivi, i livelli del debito o qualsiasi altro squilibrio di uno Stato membro continui a costituire un rischio per la stabilità dell'euro, la Commissione, in base all'articolo 136 e all'articolo 3, paragrafo 1, del TFUE e previa consultazione della BCE, adotta tutte le misure necessarie a salvaguardare l'euro.

Dopo che la Commissione ha reso pubblica la sua decisione, viene organizzato senza indugio un dibattito in seno al Parlamento europeo, alla presenza del Presidente della Commissione, del Presidente del Consiglio europeo e del Presidente dell'Eurogruppo, nonché dei rappresentanti degli Stati membri interessati, onde discutere le misure adottate dalla Commissione. Sono invitati a parteciparvi rappresentanti di livello adeguato della Banca centrale europea. La Commissione e il Consiglio terranno in debita considerazione l'esito di detto dibattito.

Il Consiglio può revocare le misure della Commissione tramite votazione a maggioranza qualificata.

La Banca centrale europea è informata in merito a tali decisioni.

Articolo 8 Votazione in seno al Consiglio

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5 e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al precedente paragrafo s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), del *TFUE*.

Al fine di accrescere il controllo pubblico, la responsabilità e la titolarità nazionale, le deliberazioni del Consiglio in relazione alla discussione e adozione delle decisioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono aperte al pubblico, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 8 bis Riesame

1. Entro ..., e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta segnatamente:*

a) se il sistema di incentivi e sanzioni è efficiente, adeguato e proporzionale e se garantisce l'osservanza del patto di stabilità e crescita;

b) se l'estensione del voto a maggioranza qualificata inversa in seno al Consiglio a tutte le fasi della procedura è legalmente possibile.

2. Entro la fine del 2011, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo

una relazione, comprendente una valutazione d'impatto e uno studio di fattibilità, accompagnata, qualora opportuno, da proposte legislative volte a istituire, secondo le norme dell'Unione, un fondo monetario europeo al fine di migliorare la governance economica e il coordinamento delle politiche economiche a livello dell'UE, mantenendo la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo insieme e potenziando la disciplina di bilancio tra gli Stati membri.

3. Il fondo monetario europeo è gestito secondo le norme dell'Unione e si prefigge due obiettivi principali:

a) fungere da meccanismo permanente di risoluzione delle crisi, assumendo l'attuale responsabilità dello Strumento europeo per la stabilità finanziaria, del Meccanismo europeo di stabilità e di qualsiasi struttura futura che ne assuma le responsabilità;

b) emettere strumenti finanziari europei, a responsabilità proporzionale o solidale.

4. Al fondo monetario europeo sarebbero accreditati gli interessi maturati dalla Commissione sui depositi costituiti e sulle ammende riscosse conformemente agli [articoli 3, 4, 5 del presente regolamento, all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1467/97 e all'articolo 3 del regolamento (UE) n. .../2011 [sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri microeconomici eccessivi nell'area dell'euro]].

Il fondo monetario europeo può disporre di risorse finanziarie aggiuntive tramite i contributi provenienti dagli Stati membri in base alla loro conformità al patto di stabilità e di crescita.

Le proposte legislative di cui al paragrafo 2 sono presentate tempestivamente ai fini della loro entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

5. Entro la fine del 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprendente una valutazione d'impatto e uno studio di fattibilità, accompagnata, se del caso, da proposte legislative e, ove opportuno, da una modifica del trattato per istituire un sistema di emissione comune di obbligazioni sovrane europee (strumenti finanziari comuni) con responsabilità in solido.

Tale sistema mira a rafforzare la disciplina fiscale e a portare stabilità all'area dell'euro attraverso i mercati ma anche, sfruttando l'aumento delle liquidità, a garantire che gli Stati membri con i migliori risultati non siano pregiudicati dai tassi d'interesse più elevati risultanti dall'introduzione degli strumenti finanziari europei.

Tali proposte legislative sono presentate tempestivamente ai fini della loro entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

L'emissione di strumenti finanziari europei è eseguita senza arrecare pregiudizio ai compiti della Banca europea per gli investimenti e alle obbligazioni per il finanziamento di un progetto (project bonds) proposte dalla Commissione e miranti al finanziamento degli investimenti a lungo termine e orientati al futuro.

Articolo 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [xx] giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 3 non è applicabile durante il periodo transitorio di tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ■ ,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Sharon Bowles
Presidente
Commissione per i problemi economici e monetari
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)0524, 2010/0278(COD))

Onorevole Presidente,

con lettera del 4 marzo 2011 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, di esprimere un parere sull'idonea base giuridica di varie proposte legislative su cui sono stati presentati emendamenti di modifica della stessa in seno alla Sua commissione, in quanto commissione competente per il merito, e/o in seno alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 12 aprile 2011.

Il pacchetto sulla governance economica mira a rispondere all'esigenza di un maggiore coordinamento e di una più stretta sorveglianza delle politiche economiche dell'Unione economica e monetaria.

Il pacchetto è composto da sei proposte legislative.

Le proposte sono analizzate separatamente in allegato. Per motivi di convenienza, le conclusioni della commissione per quanto riguarda la base giuridica appropriata in ciascuno dei casi sono le seguenti:

- *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)527, 2010/0281 (COD)).*

L'unico scopo della proposta di regolamento è quello di ampliare la procedura di sorveglianza economica, come consentito dall'**articolo 121, paragrafo 6, del TFUE**. Tale base giuridica sembra quindi essere quella più idonea.

- *Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)0523 definitivo, 2010/0277(NLE))*

Lo scopo principale di questa proposta è quello di incoraggiare la responsabilità di bilancio stabilendo requisiti minimi per le strutture nazionali e di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi. Pertanto, la base giuridica proposta dalla Commissione, vale a dire il

terzo comma dell'**articolo 126, paragrafo 14, del TFUE**, appare opportuna.

- *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2010)526, 2010/0280 (COD))*

La presente proposta mira a garantire un maggiore coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. L'**articolo 121, paragrafo 6, del TFUE** risulta quindi essere la base giuridica appropriata per questa proposta.

- *Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0522 definitivo, 2010/0276 (CNS))*

In considerazione del fatto che l'obiettivo principale di questa proposta è quello di fissare in dettaglio le modalità da seguire per applicare la procedura per i disavanzi eccessivi, l'unica base giuridica appropriata è l'**articolo 126, paragrafo 14, del TFUE**.

- *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)0524, 2010/0278(COD))*

Si ritiene che l'**articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE** costituisca la base giuridica appropriata.

- *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525, 2010/0279 (COD))*

Considerando lo scopo della proposta, che mira a rafforzare l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici dell'area dell'euro, l'**articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE** costituisce la base giuridica appropriata.

Nella riunione del 12 aprile 2011 la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità¹ di raccomandare quanto sopra.

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

Allegato

Oggetto: Base giuridica del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)0524, 2010/0278(COD))

Il pacchetto sulla governance economica è costituito da sei proposte che mirano a rafforzare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche nell'Unione economica e monetaria (UEM) nel contesto della strategia Europa 2020 e del semestre europeo, un nuovo ciclo di sorveglianza che riunirà i processi nell'ambito del PSC (patto di stabilità e crescita¹) e degli indirizzi di massima per le politiche economiche.

Queste proposte giungono in risposta alle carenze del sistema attuale messe in luce dalla crisi economica e finanziaria globale. Come evidenziato dalla Commissione nella relazione: *"vi è un ampio consenso sul fatto che sia urgente rafforzare il quadro dell'UEM per consolidare la stabilità macroeconomica e la sostenibilità delle finanze pubbliche, che sono condizioni preliminari per una crescita durevole della produzione e dell'occupazione."*²

Le proposte fanno seguito a due comunicazioni³ della Commissione e a un accordo del Consiglio europeo del giugno 2010 sulla necessità di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Il pacchetto sulla governance economica è stato presentato il 29 settembre 2010.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (in prosieguo: la proposta) è attualmente all'esame della commissione per i problemi economici e monetari (relatore: Sylvie Goulard). La commissione per l'occupazione e gli affari sociali è incaricata di esprimere un parere (relatore: David Casa). La procedura legislativa è arrivata alla prima lettura in seno alla commissione per i problemi economici e monetari, responsabile per il merito.

Con lettera in data 15 febbraio 2011, la commissione per gli affari economici e monetari ha richiesto la consulenza del Servizio giuridico riguardo alle basi giuridiche proposte dalla Commissione. Dopo aver esaminato le principali disposizioni della proposta, il Servizio giuridico giunge alla conclusione che in linea di principio l'articolo 121, paragrafo 6, in

¹ Il PSC, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al patto di stabilità e crescita.

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area , relazione.

³ Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, del 12 maggio 2010; Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione - Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'Unione, del 30 giugno 2010.

combinato disposto con l'articolo 136, potrebbe fornire una base giuridica adeguata¹². Sottolinea tuttavia che l'introduzione di Eurobond va oltre le basi giuridiche della proposta; tale strumento dovrebbe essere definito ulteriormente al fine di determinare se vi sia una base giuridica adeguata.

Gli emendamenti presentati presso la commissione competente per il merito (ECON) cercano di modificare la base giuridica portandola da una base duplice data dall'articolo 136 in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, a una base multipla data dall'articolo 136 in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, l'articolo 122, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o a una base data unicamente dall'articolo 136 del TFUE.

ANTEFATTI

Nella relazione si legge che la nuova serie di proposte avanzate dalla Commissione mira a rafforzare il patto di stabilità e crescita migliorandone le disposizioni, dotandolo di strumenti più efficaci per imporne il rispetto e, infine, integrandolo con disposizioni sui quadri di bilancio nazionali.

Il regolamento sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro rafforza il regolamento (CE) n. 1466/97 e il regolamento (CE) n. 1467/97, le parti cosiddette preventiva e correttiva del patto di stabilità e crescita, introducendo ulteriori strumenti per imporne il rispetto (considerando da 3 a 5).

Le principali misure riguardano:

- l'obbligo di costituire un deposito fruttifero imposto temporaneamente a carico di uno Stato membro che non stia compiendo sufficienti progressi verso il risanamento di bilancio. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Detto deposito è pari allo 0,2% del prodotto interno lordo (PIL) realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato (articolo 3 della proposta).
- l'obbligo di costituire un deposito infruttifero imposto a carico di uno Stato membro sottoposto a una procedura per disavanzo eccessivo, a norma dell'articolo 126 (articolo 4 della proposta).

L'articolo 5 precisa che il deposito di cui sopra deve essere convertito in ammenda se lo Stato membro non si conforma alla raccomandazione del Consiglio per correggere il disavanzo. Qualora l'entità dell'ammenda imposta sia superiore all'entità del deposito infruttifero precedentemente costituito, o qualora non sia stato precedentemente costituito alcun deposito infruttifero, lo Stato membro versa la differenza al momento di pagare l'ammenda.

¹ Lettera del 4 marzo 2011, parere giuridico sulla base giuridica per il conferimento alla Commissione di poteri d'intervento d'urgenza, per l'istituzione di un Fondo monetario europeo e per la creazione di Eurobond nel contesto della proposta di regolamento relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro.

² Lettera del 21 marzo, base giuridica per i sei atti legislativi proposti nel pacchetto sulla governante economica.

L'articolo 7 stabilisce la distribuzione degli interessi e delle ammende, che "costituiscono altre entrate di cui all'articolo 311 del trattato e sono distribuiti, in proporzione della rispettiva quota nel reddito nazionale lordo, tra gli Stati membri ammissibili, vale a dire tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro che non si trovino in situazione di disavanzo eccessivo, determinato secondo l'articolo 126, paragrafo 6, del trattato".

Le basi giuridiche proposte

Articolo 136 del TFUE

1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 121 e 126, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 126, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:

(a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

(b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

Articolo 121, paragrafo 6

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale. Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).

6. "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 122, paragrafo 2

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

...

(c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;

L'approccio della Corte di giustizia

La Corte di giustizia sottolinea che, in linea di principio, una misura deve fondarsi su un'unica base giuridica. Se l'esame della finalità e del contenuto di un atto comunitario dimostra che esso persegue un duplice scopo o che possiede una duplice componente, che rientra nell'ambito di diverse basi giuridiche e se uno di questi scopi o di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altro è solo accessorio, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dallo scopo o dalla componente principale o preponderante¹.

In via eccezionale, ove sia provato che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro, tale atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi di pertinenza².

Analisi delle basi giuridiche proposte

Secondo il considerando 4, la proposta prevede "*meccanismi equi, tempestivi, gradualmente ed effettivi che garantiscano la conformità alla parte preventiva e a quella correttiva del patto di stabilità e crescita*".

Sembra quindi che uno dei suoi obiettivi sia quello di sostenere il regolamento n. 1466/97 (la cosiddetta parte preventiva del patto di stabilità e crescita) con un meccanismo di applicazione efficace e un deposito fruttifero in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento. Di conseguenza, la proposta stabilisce all'articolo 3 le misure e la procedura da seguire in caso di persistenti scostamenti da una politica di bilancio prudente, come indicato dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1466/97.

L'altro obiettivo riconosciuto della proposta è di far rispettare le disposizioni sulla procedura

¹ Causa C-91/05 *Commissione / Consiglio* [2008] Raccolta I-3651.

² Causa C-338/01 *Commissione/Consiglio* [2004] Raccolta I-4829.

per i disavanzi eccessivi prevista dal regolamento n. 1467/97 (la parte cosiddetta correttiva del patto di stabilità e crescita). A tal fine, gli articoli 4, 5 e 7 elaborano disposizioni particolareggiate relative a depositi non fruttiferi e al sistema delle ammende.

La proposta di regolamento relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro si basa sull'articolo 136 in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE.

L'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE, consente al Parlamento e al Consiglio di adottare, mediante procedura legislativa ordinaria, regolamenti recanti norme dettagliate ai fini della sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza dei risultati economici degli Stati membri, i membri, queste ultime disposizioni consentono alla Commissione e al Consiglio di seguire gli sviluppi economici e di emettere avvertimenti e raccomandazioni.

Dato che l'obiettivo della proposta in esame è quello di fornire norme dettagliate per l'applicazione della procedura di sorveglianza economica al fine di garantire l'effettiva osservanza delle misure di correzione del patto di stabilità e crescita, l'articolo 121, paragrafo 6, risulta essere una base giuridica adeguata.

L'articolo 136 del TFUE fa parte del titolo VIII, Capo 4, "Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro". Tale disposizione consente al *Consiglio* di adottare, conformemente alle procedure di cui agli articoli 121 e 126, misure atte a rafforzare la sorveglianza della disciplina di bilancio negli Stati membri. Si deve rilevare tuttavia che tale disposizione esclude espressamente l'articolo 126, paragrafo 14, dal suo campo di applicazione.

L'articolo 136 sembra essere una base giuridica adeguata per la proposta solo per quanto riguarda l'applicazione della parte preventiva del patto di stabilità e crescita. Pertanto, le disposizioni sulla procedura per i disavanzi eccessivi (articoli 4, 5 e 7) non possono basarsi sull'articolo 136 del TFUE. In ogni caso, occorre vedere se l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi possa basarsi esclusivamente sull'articolo 121, paragrafo 6.

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del TFUE prevede la competenza esclusiva dell'Unione in materia di politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Detto articolo non costituisce una base giuridica per l'adozione di legislazione.

L'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE consente al Consiglio di concedere un'assistenza finanziaria dell'Unione a uno Stato membro che si trovi in gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

Conclusione e raccomandazione

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'articolo 121, paragrafo 6, e l'articolo 136 sono la base giuridica pertinente per il capo II della proposta di regolamento (Sanzioni nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita), mentre l'articolo 121, paragrafo 6, è l'unica base giuridica pertinente per il capo III (Sanzioni nel quadro della parte correttiva del patto di stabilità e crescita).

Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE.

21.3.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro
(COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

Relatore per parere: David Casa

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Il 29 settembre 2010 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo inteso a rafforzare la governance economica nell'Unione europea e nell'area dell'euro. Il pacchetto si compone di sei proposte: quattro riguardano aspetti di bilancio, compresa una riforma del patto di stabilità e crescita (PSC), mentre due nuovi regolamenti puntano a individuare e ad affrontare gli squilibri macroeconomici che si dovessero presentare all'interno dell'UE e dell'area dell'euro.

La Commissione propone di rafforzare il rispetto, da parte degli Stati membri, del PSC e di intensificare il coordinamento delle politiche di bilancio. Il cosiddetto braccio "preventivo" del PSC, l'attuale regolamento (CE) n. 1466/97 sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche viene modificato in modo da garantire che gli Stati membri applichino politiche di bilancio "prudenti" nei periodi di congiuntura favorevole, per dotarsi dei margini necessari per far fronte ai tempi difficili. Inoltre, a titolo del cosiddetto braccio "correttivo", sono proposte modifiche al regolamento (CE) n. 1467/97 relativo all'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, per assicurare che l'evoluzione del debito sia seguita più da vicino e messa su un piano di parità con l'evoluzione del deficit.

È inoltre proposta una direttiva che introduce i requisiti applicabili ai quadri di bilancio degli Stati membri, onde promuovere la responsabilità di bilancio, subordinando i quadri di bilancio nazionali a requisiti minimi e assicurando che siano in linea con gli obblighi del trattato. A sostegno delle modifiche apportate alla parte preventiva e a quella correttiva del PSC, la Commissione ha inoltre proposto di rafforzare i meccanismi di applicazione per gli Stati

membri dell'area dell'euro.

Osservazioni

Il presente parere riguarda la proposta di regolamento sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro. Il relatore può sostenere una serie di elementi proposti dalla Commissione, ma auspica introdurre le seguenti modifiche principali:

- l'applicazione della sorveglianza di bilancio dovrebbe sempre essere subordinata agli obiettivi fondamentali dell'UE e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 9 del TFUE relativi alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale e alla lotta contro l'esclusione sociale. È altresì importante che il quadro di sorveglianza rafforzata sia istituito nel contesto del semestre europeo di coordinamento delle politiche.

- Inoltre, onde rafforzare la sorveglianza di bilancio, dovrebbe essere creato un sistema di esecuzione che contempli non solo ammende (sanzioni), ma anche incentivi.

- Le ammende a carico degli Stati membri che non rispettano le raccomandazioni loro destinate dovrebbero essere utilizzate a sostegno degli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di investimenti e di occupazione, e non essere unicamente ripartite fra gli Stati membri che non sono oggetto di alcuna procedura eccessiva, come propone la Commissione.

- Il ruolo del Parlamento europeo e quello dei parlamenti nazionali dovrebbero essere rafforzati nel corso di tutto il processo di sorveglianza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede inoltre che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta

contro l'esclusione sociale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Nella riunione del 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato una nuova strategia per l'occupazione e la crescita, la strategia Europa 2020, per consentire all'Unione di uscire più forte dalla crisi e di indirizzare la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Il Consiglio europeo ha inoltre deciso di lanciare, il 1° gennaio 2011, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, per consentire agli Stati membri di beneficiare di un coordinamento precoce a livello europeo e permettere una sorveglianza rafforzata nonché una valutazione simultanea delle misure di bilancio e delle riforme strutturali volte a favorire la crescita e l'occupazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per rendere ancora più effettiva l'applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro sono *necessarie* ulteriori sanzioni. Occorre che dette sanzioni accrescano la credibilità del quadro di sorveglianza di bilancio

(3) Per rendere ancora più effettiva l'applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro sono *necessari* ulteriori *incentivi e* sanzioni. Occorre che *detti incentivi e* dette sanzioni accrescano la credibilità del quadro di sorveglianza di

dell'Unione.

bilancio dell'Unione *e sostengano la solidarietà politica nell'Unione.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il quadro di sorveglianza di bilancio non deve nondimeno ostacolare la realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e occupazione, e deve invece, soprattutto durante le recessioni economiche o sociali, consentire interventi volti a stimolare la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale, nel rispetto delle priorità ed esigenze specifiche degli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Le disposizioni adottate ai sensi del presente regolamento sono pienamente coerenti con le clausole orizzontali del TFUE, segnatamente gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, nonché con l'articolo 153, paragrafo 5, del TFUE e con il protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Il rafforzamento della governance economica dovrebbe andare di pari passo con il potenziamento della legittimità democratica di detta governance nell'Unione, obiettivo che andrebbe conseguito mediante un coinvolgimento maggiore e più tempestivo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali a livello di tutte le procedure di coordinamento della politica economica, facendo pienamente uso degli strumenti offerti dal TFUE, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e gli orientamenti per le politiche in materia di occupazione degli Stati membri.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre che le sanzioni ***previste*** nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita *a carico degli Stati membri* la cui moneta è l'euro ***incitino questi ultimi ad adottare*** una politica di bilancio ***prudente***. Occorre che una tale politica di bilancio assicuri che il tasso di crescita della spesa pubblica non superi, di norma, un tasso ***prudente*** di crescita a medio termine del prodotto interno lordo (PIL), a meno che tale superamento sia compensato da un aumento delle entrate pubbliche o che riduzioni discrezionali delle entrate siano controbilanciate da tagli alla spesa.

(5) Occorre che ***gli incentivi e*** le sanzioni ***previsti*** nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita *per gli Stati membri* la cui moneta è l'euro ***garantiscono*** una politica di bilancio ***efficace e sostenibile***. Occorre che una tale politica di bilancio assicuri che il tasso di crescita della spesa pubblica non superi, di norma, un tasso ***efficace e sostenibile*** di crescita a medio termine del prodotto interno lordo (PIL), a meno che tale superamento sia compensato da un aumento delle entrate pubbliche o che riduzioni discrezionali delle entrate siano controbilanciate da tagli alla spesa.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Occorre che una politica di bilancio **prudente** consenta di raggiungere e mantenere efficacemente l'obiettivo di bilancio di medio termine. Occorre che posizioni di bilancio che rispettino l'obiettivo di bilancio a medio termine permettano agli Stati membri di disporre di un margine di sicurezza sufficiente rispetto **al valore** di riferimento del 3% del PIL per il disavanzo pubblico, consentendo loro di effettuare rapidi progressi verso la sostenibilità e di disporre al tempo stesso di un margine di manovra di bilancio, soprattutto tenuto conto della necessità di investimenti pubblici.

Emendamento

(6) Occorre che una politica di bilancio **efficace e sostenibile** consenta di raggiungere e mantenere efficacemente l'obiettivo di bilancio di medio termine. Occorre che posizioni di bilancio che rispettino l'obiettivo di bilancio a medio termine permettano agli Stati membri di disporre di un margine di sicurezza sufficiente rispetto **ai valori** di riferimento del 3% del PIL per il disavanzo pubblico **e del 60% del PIL per il debito pubblico**, consentendo loro di effettuare rapidi progressi verso la sostenibilità e di disporre al tempo stesso di un margine di manovra di bilancio, soprattutto tenuto conto della necessità di investimenti pubblici.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nella parte preventiva del patto di stabilità e crescita, è opportuno che lo stimolo ad una politica di bilancio **prudente** consista nell'obbligo di costituire un deposito fruttifero imposto temporaneamente a carico di uno Stato membro la cui moneta è l'euro che non stia compiendo sufficienti progressi verso il risanamento di bilancio. Tale misura verrebbe imposta qualora uno Stato membro, dopo un primo avvertimento della Commissione, continui a tenere una condotta che, pur non costituendo una violazione del divieto di disavanzi

Emendamento

(7) Nella parte preventiva del patto di stabilità e crescita, è opportuno che l'incentivo a una politica di bilancio **efficace e sostenibile** consista nell'obbligo di costituire un deposito fruttifero imposto temporaneamente a carico di uno Stato membro la cui moneta è l'euro che non stia compiendo sufficienti progressi verso il risanamento di bilancio. Tale misura verrebbe imposta qualora uno Stato membro, dopo un primo avvertimento della Commissione, continui a tenere una condotta che, pur non costituendo una violazione del divieto di disavanzi

eccessivi, sia imprudente e potenzialmente pregiudizievole al buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria, per cui il Consiglio emana una raccomandazione in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del *trattato*.

eccessivi ***o di un debito pubblico eccessivo***, sia imprudente e potenzialmente pregiudizievole al buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria, per cui il Consiglio emana una raccomandazione in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del *TFUE*.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita occorre che le sanzioni a carico degli Stati membri la cui moneta è l'euro assumano la forma di un obbligo di costituire un deposito infruttifero collegato alla decisione del Consiglio che accerta l'esistenza di un disavanzo eccessivo, e di un obbligo di pagare un'ammenda in caso di non rispetto della raccomandazione del Consiglio di correggere il disavanzo eccessivo. Occorre che tali sanzioni vengano imposte indipendentemente dal fatto che allo Stato membro interessato sia stato precedentemente imposto di costituire un deposito fruttifero.

Emendamento

(9) Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita occorre che le sanzioni a carico degli Stati membri la cui moneta è l'euro assumano la forma di un obbligo di costituire un deposito infruttifero, collegato alla decisione del Consiglio che accerta l'esistenza di un disavanzo eccessivo ***o di un debito pubblico eccessivo***, e di un obbligo di pagare un'ammenda in caso di non rispetto della raccomandazione del Consiglio di correggere il disavanzo ***o il debito pubblico eccessivo***. Occorre che tali sanzioni vengano imposte indipendentemente dal fatto che allo Stato membro interessato sia stato precedentemente imposto di costituire un deposito fruttifero.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno che il Consiglio abbia la possibilità di ridurre o annullare le sanzioni imposte agli Stati membri la cui moneta è l'euro sulla base di una proposta della Commissione facente seguito ad una

Emendamento

(11) È opportuno che il Consiglio abbia la possibilità di ridurre o annullare le sanzioni imposte agli Stati membri la cui moneta è l'euro sulla base di una proposta della Commissione facente seguito ad una

richiesta motivata dello Stato membro interessato. Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita, occorre che la Commissione possa proporre di ridurre o annullare la sanzione a motivo di circostanze economiche eccezionali.

richiesta motivata dello Stato membro interessato. ***Il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto nella procedura.*** Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita, occorre che la Commissione possa proporre di ridurre o annullare la sanzione a motivo di circostanze economiche ***e/o sociali*** eccezionali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Qualora sia stata posta fine alla situazione di disavanzo eccessivo è opportuno che il deposito infruttifero venga restituito e che gli interessi maturati e le ammende riscosse siano ***distribuiti tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro il cui disavanzo non sia eccessivo e che non siano oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi.***

Emendamento

(12) Qualora sia stata posta fine alla situazione di disavanzo eccessivo ***o di debito pubblico eccessivo***, è opportuno che il deposito infruttifero venga restituito e che gli interessi maturati e le ammende riscosse ***siano assegnati al meccanismo di stabilità finanziaria dell'Unione a sostegno del conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita sostenibile.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Occorre conferire al Consiglio il potere di adottare singole decisioni di esecuzione dei meccanismi sanzionatori stabiliti dal presente regolamento. Rientrando nel coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri in seno al Consiglio come previsto dall'articolo 121, paragrafo 1, del trattato, le singole decisioni si inscrivono per intero nella continuità delle misure adottate dal Consiglio in conformità agli articoli 121 e 126 del *trattato* e ai regolamenti (CE)

Emendamento

(13) Occorre conferire al Consiglio il potere di adottare singole decisioni di esecuzione dei meccanismi sanzionatori stabiliti dal presente regolamento. Rientrando nel coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri in seno al Consiglio come previsto dall'articolo 121, paragrafo 1, del *TFUE*, le singole decisioni si inscrivono per intero nella continuità delle misure adottate dal Consiglio in conformità agli articoli 121, 126 e ***148*** del *TFUE* e ai regolamenti (CE)

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di sanzioni volto a far migliorare il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita nell'area dell'euro.

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di ***incentivi e di*** sanzioni volto a far migliorare il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita nell'area dell'euro.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Capo II – titolo

Testo della Commissione

Sanzioni nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita

Emendamento

Incentivi e sanzioni nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del *trattato*, il Consiglio formuli una raccomandazione allo Stato membro perché, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1466/97, adotti le necessarie misure di aggiustamento di bilancio nel caso in cui lo scostamento da una politica di bilancio ***prudente*** sia persistente o particolarmente grave, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione, la costituzione di un deposito fruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con

Emendamento

1. Qualora, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del *TFUE*, il Consiglio formuli una raccomandazione allo Stato membro perché, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1466/97, adotti le necessarie misure di aggiustamento di bilancio nel caso in cui lo scostamento da una politica di bilancio ***efficace e sostenibile*** sia persistente o particolarmente grave, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione ***e previa consultazione del Parlamento europeo***, la costituzione di un deposito fruttifero. La decisione è

voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del *trattato*.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 6, del *trattato*, che in un Stato membro esiste una situazione di disavanzo eccessivo, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione, la costituzione di un deposito infruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del *trattato*.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall'adozione della

considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del *TFUE*.

Emendamento

1. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 6, del *TFUE*, che in un Stato membro esiste una situazione di disavanzo eccessivo **o di debito pubblico eccessivo**, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione **e previa consultazione del Parlamento europeo**, la costituzione di un deposito infruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del *TFUE*.

raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 6, del *trattato*, può proporre di ridurre l'importo del deposito infruttifero o di annullarlo.

della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 6, del *TFUE*, può proporre di ridurre l'importo del deposito infruttifero o di annullarlo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 8, del *trattato*, che lo Stato membro non ha dato seguito effettivo ad una sua raccomandazione entro il termine impartito, esso impone allo Stato membro, su proposta della Commissione, *il pagamento di un'ammenda*. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del *trattato*.

Emendamento

1. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 8, del *TFUE*, che lo Stato membro non ha dato seguito effettivo ad una sua raccomandazione entro il termine impartito, esso impone allo Stato membro *il pagamento di un'ammenda*, su proposta della Commissione *e previa consultazione del Parlamento europeo, tenendo debitamente conto dell'articolo 9 del TFUE, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale e alla lotta contro l'esclusione sociale, nonché agli obiettivi in materia di crescita e di occupazione dell'Unione*. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del *TFUE*.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga al paragrafo 2 del presente

Emendamento

4. In deroga al paragrafo 2 del presente

articolo la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivolta entro dieci giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 8, del *trattato*, può proporre di ridurre l'importo dell'ammenda o di annullarla.

articolo la Commissione, sulla base di circostanze economiche *o sociali* eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivolta entro dieci giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 8, del *TFUE*, può proporre di ridurre l'importo dell'ammenda o di annullarla. ***Il Parlamento europeo è coinvolto nella procedura.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Distribuzione degli interessi e delle ammende

Emendamento

Utilizzo degli interessi e delle ammende

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione

Gli interessi maturati dalla Commissione sui depositi costituiti in conformità all'articolo 4 e sulle ammende riscosse conformemente all'articolo 5 costituiscono altre entrate di cui all'articolo 311 del *trattato* e sono ***distribuiti, in proporzione della rispettiva quota nel reddito nazionale lordo, tra gli Stati membri ammissibili, vale a dire tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro che non si trovino in situazione di disavanzo eccessivo, determinato secondo l'articolo 126, paragrafo 6, del trattato e che non siano oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi ai sensi del regolamento (UE) n. [.../...].***

Emendamento

Gli interessi maturati dalla Commissione sui depositi costituiti in conformità all'articolo 4 e sulle ammende riscosse conformemente all'articolo 5 costituiscono altre entrate di cui all'articolo 311 del *TFUE* e sono ***assegnati al meccanismo di stabilità finanziaria dell'Unione, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di crescita sostenibile.***

PROCEDURA

Titolo	Efficace applicazione della sorveglianza fiscale nella zona euro	
Riferimenti	COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)	
Commissione competente per il merito	ECON	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 21.10.2010	
Relatore per parere Nomina	David Casa 21.10.2010	
Esame in commissione	1.12.2010	25.1.2011
Approvazione	16.3.2011	
Esito della votazione finale	+: 36	-: 4
	0: 4	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Öry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Liam Aylward, Fiona Hall	

PROCEDURA

Titolo	Efficace applicazione della sorveglianza fiscale nella zona euro		
Riferimenti	COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD)		
Presentazione della proposta al PE	29.9.2010		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 21.10.2010		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 21.10.2010	EMPL 21.10.2010	
Pareri non espressi Decisione	BUDG 20.10.2010		
Relatore(i) Nomina	Sylvie Goulard 21.9.2010		
Contestazione della base giuridica Parere JURI	JURI 12.4.2011		
Esame in commissione	26.10.2010	24.1.2011	22.3.2011
Approvazione	19.4.2011		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	33 14 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Carl Haglund, Krišjānis Kariņš, Barry Madlener, Claudio Morganti, Andreas Schwab		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Karima Delli, Monika Hohlmeier, Ria Oomen-Ruijten, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Axel Voss		
Deposito	2.5.2011		